

veramente efficace; a queste doti egli aggiunse non solo le convinzioni liberali, ma la cortesia dei modi e la equità dell'animo.

La Camera dunque con doverosa deferenza verso il collega distinto, voglia non accettarne le presentate dimissioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di parlare.

COLONNA DI CESARÒ. Onorevoli colleghi, l'onorevole Lembo, in seguito alle elezioni amministrative di Bari, ritenendo forse menomata la fiducia che gli elettori per ben tre volte gli hanno dimostrata, e cedendo a un impulso generoso dell'animo suo, ha creduto di rassegnare le sue dimissioni da deputato.

Io ho pensato sempre, e penso che la vita politica debba svolgersi al di sopra e al di fuori delle contese locali e delle situazioni amministrative, e che sia una teorica pericolosa ammettere che il mandato parlamentare, conferito nei comizi politici, possa essere revocato dai comizi amministrativi.

E penso pure che l'uomo di parte abbia doveri verso il suo partito, e non sia libero di abbandonare il posto che in battaglie onestamente combattute abbia saputo conquistarsi.

Per queste ragioni credo e spero che la Camera, pur apprezzando il sentimento di squisita delicatezza che ha determinato l'onorevole Lembo a rassegnare le sue dimissioni, vorrà respingerle; e mi associo alla proposta dell'onorevole Galli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli deputati Galli e Colonna di Cesarò propongono che la Camera non accetti le dimissioni presentate dall'onorevole Lembo. Chi approva questa proposta, si alzi.

(*È approvata*).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

L'onorevole sottosegretario di Stato per la marina annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione del deputato Abozzi, « per sapere se, alla scadenza della tolleranza concessa dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1912 per l'ammissione dei piroscafi prescritti al servizio delle linee commerciali della Sardegna, intenda richiamare la Società assuntrice allo stretto

adempimento degli obblighi relativi e di cui nel capitolato annesso alla legge 30 giugno 1912 ».

RISPOSTA SCRITTA. — « A norma di legge, il periodo di tolleranza per l'uso dei piroscafi non aventi i requisiti prescritti, è limitato, per le linee commerciali, a due anni dall'attuazione del contratto (1° luglio 1913).

« In ossequio a tale tassativa disposizione di legge, il Ministero esigerà che alla data del 1° luglio 1913 la Società assuntrice delle linee commerciali della Sardegna vi adibisca piroscafi rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal capitolato.

« *Il sottosegretario di Stato*

« **BATTAGLIERI** ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica annuncia di aver dato risposta scritta alla interrogazione presentata dal deputato Bovetti, « per sapere se creda legale l'ordine da esso dato, agli effetti di rimborsarsi di pretesi pagamenti indebiti fatti nel passato, di sospendere il pagamento dei sussidi per istruzione obbligatoria dovuti per legge al comune di Montezemolo, effettuando così di suo arbitrio una compensazione che solo dovrebbe essere ordinata dal magistrato ».

RISPOSTA SCRITTA. — « Premesso che il concorso dello Stato in dipendenza delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407, viene corrisposto nell'aumento effettivo di spesa sostenuto dai comuni nell'elevare al minimo legale gli stipendi degli insegnanti, e che quello per la legge 1886 è dovuto solamente per le scuole obbligatorie classificate, si fa presente che il Ministero ha usato sempre verso tutti indistintamente i comuni lo stesso trattamento, sia provvedendo al ricupero di somme che da un migliore accertamento dei dati in base ai quali la liquidazione fu eseguita sono risultate corrisposte in più, sia disponendo il pagamento di quelle che per lo stesso motivo siano invece state assegnate in meno.

« Nel comune di Montezemolo al 1° novembre 1886 esistevano due scuole obbligatorie classificate di 3ª rurale, una maschile, l'altra femminile. Dal 1° novembre 1906 esse vennero riunite in una mista obbligatoria non classificata, affidandosi questa alla già titolare della scuola maschile obbligatoria classificata, che conservò, per diritto acquisito, lo stipendio minimo le-